



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: RISORSE IDRICHE

DETERMINAZIONE

N. A5225 del 26/10/2010

Proposta n. 17598 del 21/10/2010

Oggetto:

Costruzione rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché lavori di potenziamento impianto di depurazione in Comune di Marino - Approvazione schema di contratto per il conferimento dell'incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____
Responsabile del procedimento	A. BATTAGLINO	_____
Responsabile dell' Area	G. MAGGI	_____
Direttore Regionale	G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Costruzione rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché lavori di potenziamento impianto di depurazione in Comune di Marino – Approvazione schema di contratto per il conferimento dell’incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la DGR n. 447 del 15/10/2010 è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento “Istituzionale e Territorio” al Dott. Luca Fegatelli;

VISTA DGR n. 336 del 24/07/2010 con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Tanzi l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente.

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 32;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 31;

VISTA la L.R. n. 3/2010 relativa all’asestamento del bilancio per l’anno 2010;

PREMESSO:

- che con D.G.R. 1760 del 20.12.2002, veniva approvato il testo definitivo dell’Accordo di Programma quadro di cui all’oggetto, redatto in esecuzione delle previsioni contenute nell’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio;
- che in data 23.12.2002 i rappresentanti dei Ministeri Economia e Finanza, Ambiente e Tutela del Territorio, Infrastrutture, Politiche Agrarie e della Regione Lazio, hanno sottoscritto il testo definitivo dell’Accordo di Programma;
- che con DGR n. 354 del 18/04/2003 sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi previsti;
- che per l’intervento previsto nei Comuni di Albano Castel Gandolfo relativo a “realizzazione reti fognarie e collettore, nonché potenziamento impianto di depurazione” - per un importo complessivo di spesa di €9.389.659,89 è stato individuato, come soggetto attuatore, la Regione Lazio e per essa la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- che con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B2264 del 09/06/2005 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla costituenda ATI: I.CO.G.I. S.p.A. (*Mandataria*) Piazza Annibaliano, 23 - 00198 Roma - TEI.CO Srl, risultata prima nella graduatoria formulata dalla Commissione;
- che in data 10/01/2006 e 20/02/2006, in sede di apposita Conferenza dei Servizi, sono stati acquisiti tutti i necessari pareri ed atti d’assenso di cui alle vigenti norme e necessari ai fini dell’avvio del procedimento relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione in Comune di Marino;
- che nella Conferenza dei Servizi del 10/01/2006 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Ghini, richiedeva la presenza di un archeologo che potesse assistere alle operazioni di scavo;

CONSIDERATO:

- che è stato acquisito, stante l’urgenza, da parte del R.U.P., il curriculum vitae della Dott.ssa Francesca Romana Fecchi, che si è resa disponibile per il lavoro di cui sopra, in sostituzione della Dott.ssa Paola Gelpi dimissionaria dell’incarico affidatole con contratto Reg. Cron. 7949 del 07.02.2007;

- che con nota pervenuta in data 19.07.2010 la Dott.ssa Francesca Romana Fecchi ha comunicato la propria disponibilità a continuare le attività oggetto dell’incarico sino alla data del 31.07.2010;

- che con nota prot. 174 del 26.06.2010 la Direzione Lavori ritiene fondate le motivazioni della proroga richieste dalla ICOGI Spa ma ritiene opportuno un tempo di proroga pari a due mesi a partire dalla data di scadenza contrattuale;
- che con determinazione n. B3389 del 15/07/2010 è stata concessa di due mesi sulla data di ultimazione dei lavori, che pertanto restava fissata al 05/09/2010;
- che è stato acquisito, stante l'urgenza, da parte del R.U.P., il curriculum vitae del Dott. Walter Grossi, che si è reso disponibile per il lavoro di cui sopra, in sostituzione della Dott.ssa Francesca Romana Fecchi dimissionaria dell'incarico affidatole con contratto con Reg. Cron. 10143 del 29.10.2008;
- che con determinazione n. B3707 del 10.08.2010 è stata approvata la bozza di convenzione per l'assistente alle operazioni di scavo per le opere di fognatura e depurazione nei Comuni di Albano, Castel Gandolfo e Marino;
- che il termine della convenzione di cui sopra era fissato per il giorno 5.09.2010 ma che i lavori si sono protratti a causa delle sospensioni parziali dei lavori disposte dal Direttore Lavori vista l'impossibilità ad occupare alcuni fondi per il passaggio delle fognature.

RITENUTO NECESSARIO pertanto:

- prorogare l'incarico affidato al Dott. Walter Grossi, nato a Roma il 27.04.1976 ed ivi residente in via Tiburtina 68 fino alla data del 15.11.2010;
- approvare l'allegato schema di contratto per la proroga dell'incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo;
- impegnare la somma di €6.739,20 con successivo provvedimento a favore del Dott. Walter Grossi;

DETERMINA

- 1) Di approvare l'allegato schema per la proroga fino alla data presumibile del 15.11.2010, dell'incarico professionale di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo, al Dott. Walter Grossi, nato a Roma il 27.04.1976 ed ivi residente in via Tiburtina 68;

IL DIRETTORE REGIONALE
(Ing. G. Tanzi)

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Ambiente

CONTRATTO DI PROROGA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE ARCHEOLOGO ALLE OPERAZIONI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNANTE INTERESSANTE I COMUNI DI ALBANO LAZIALE, CASTEL GANDOLFO E MARINO, NONCHE' AI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN COMUNE DI MARINO, PRESSO IL CANTIERE SITO NEL COMUNE DI CASTEL GANDOLFO.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di settembre, presso la REGIONE LAZIO, Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Risorse Idriche

TRA

REGIONE LAZIO – Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile – Dipartimento Istituzionale e Territorio – Direzione Regionale Ambiente – C.F. 80143490581, - rappresentato dal Direttore del Dipartimento Territorio – Dott. Raniero De Filippis, domiciliato per la propria carica, presso la Regione Lazio alla V. Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, chiamato di seguito "Committente"

E

Dott. Walter Grossi, nato a Roma il 27.04.1976 ed ivi residente in via Tiburtina 68 C.F. GRS WTR 76D27 H501K di seguito denominato collaboratore,

PREMESSO:

Che in data 10/01/2006 e 20/02/2006, in sede di apposita Conferenza dei Servizi, sono stati acquisiti tutti i necessari pareri ed atti d'assenso di cui alle vigenti norme e necessari ai fini dell'avvio del procedimento relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino.

Che nella Conferenza dei Servizi del 10/01/2006 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, nella persona della Dott.ssa Giuseppina Ghini, richiedeva la presenza di un archeologo che potesse assistere alle operazioni di scavo.

Che con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B3707 del 10.08.2010 è stato incaricato il Dott. Walter Grossi della funzione di Assistente Archeologo alle operazioni di scavo per la realizzazione delle opere previste nel progetto relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino, presso il cantiere sito nel Comune di Castel Gandolfo, in sostituzione della Dott.ssa Francesca Romana Fecchi dimissionaria dell'incarico affidatole con contratto 10143 del 29.10.2008.

CIO' PREMESSO

e ratificato dalle parti contraenti che convengono, viene stipulato il seguente contratto di prestazione d'opera disciplinato dagli articoli seguenti:

ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Committente affida al Dott. Walter Grossi l'incarico, configurato a fini fiscali quale collaborazione di natura professionale, consistente nel:
 - seguire le opere di scavo con controllo quotidiano del cantiere e dirigere eventuali saggi archeologici richiesti, seguendo le direttive della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, compilando la necessaria documentazione di scavo (fotografie, grafici, relazioni di scavo, schede di unità stratigrafiche). Di tale lavoro verrà redatta, e consegnata al committente, relazione su base bimestrale.
2. La presente opera dovrà essere eseguita personalmente dal prestatore d'opera presso il cantiere sito nei Comuni di Albano, Castel Gandolfo e Marino.
3. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal collaboratore in piena autonomia organizzativa, con utilizzo di mezzi propri, senza vincolo di subordinazione e senza obbligo di osservare orari di lavoro predeterminati. Il presente rapporto di prestazione non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale: giunto a termine detto rapporto ed adempiuti i detti obblighi, il collaboratore nulla potrà pretendere dal Committente. Per l'espletamento della prestazione richiesta il collaboratore, pur nell'ambito di una propria autonomia e distinta organizzazione del lavoro, dovrà eventualmente assicurare la propria presenza presso la sede indicata al comma precedente, ogniqualevolta ciò possa rendersi opportuno per assicurare la realizzazione dell'attività necessaria, a fini della migliore esecuzione della prestazione e in vista della sua sollecita ultimazione nei tempi utili previsti. Nell'espletamento dell'attività il collaboratore dovrà rispettare le indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio con nota prot. 13014 del 02/08/2006, consegnata in copia e quelle eventualmente fornite nel corso dei lavori.

ART.2
DECORRENZA E TERMINE DI CONSEGNA-FACOLTA' DI RECESSO

1. Il presente contratto decorre, a fini dell'inizio dell'attività di prestazione, dal giorno 5 settembre 2010 con scadenza presumibile al 15.11.2010. Rimane inteso che nel caso i lavori dovrebbero protrarsi oltre tale data si provvederà a formalizzare l'estensione dell'incarico ai sensi del c. 2 dell'art. 2. Nel caso in cui i lavori dovessero concludersi prima della data sopra indicata, ai fini del indennizzo da versare al collaboratore, farà fede la relazione sull'attività svolta e sul calendario di presenza, redatto dal Direttore dei Lavori.
2. E' espressamente esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di consegna di cui al comma successivo, dovrà avvenire su base consensuale risultante da atto sottoscritto dalle parti, avente valore di novazione del presente contratto.
3. Le prestazioni del presente contratto dovranno essere obbligatoriamente eseguite entro 30 giorni successivi alla chiusura dei lavori di scavo.
4. Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto decorsi dieci giorni dal termine di consegna, di cui al comma precedente senza che l'opera sia stata compiuta. In tal caso, al collaboratore nulla sarà dovuto, se non la parte di compenso per il lavoro effettivamente svolto, purché usufruibile utilmente dal Committente: il collaboratore dovrà inoltre restituire la parte di compenso eventualmente già percepita, in relazione al lavoro svolto non utile. Oltre a quanto sopra, in caso di inadempienza sarà comunque facoltà del Committente esercitare ogni diritto al pieno risarcimento di eventuali danni secondo quanto previsto dall'art. 2224 del Codice Civile.
5. Sarà facoltà delle parti recedere dal presente contratto, senza penali per nessuna delle due parti entro i primi dieci giorni. Trascorso tale termine il collaboratore potrà recedere dal contratto, per sopraggiunte motivazioni, soltanto ove ciò non comporti pregiudizio al Committente: e in tal caso il collaboratore potrà avere diritto al compenso per l'attività utile svolta secondo quanto previsto al precedente comma 4. Tale diritto a compenso per l'attività utile comunque svolta sussiste anche in caso di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al Committente.
6. La parte che intenda far valere le proprie ragioni in ordine al recesso o all'interruzione del contratto si attiverà secondo quanto previsto al successivo art. 9, o in composizione o in conciliazione in via bonaria con l'altra parte o, ove ciò non porti alla risoluzione della controversia, presso il Foro competente indicato.

ART. 3
CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per l'esecuzione del presente contratto è fissato in Euro 90,00 giornalieri + Contributo INPS 4% + IVA 20% (pari ad € 112,32). Si precisa che il contributo INPS verrà corrisposto al professionista il quale provvederà al suo versamento nei termini di legge.
2. Il pagamento sarà corrisposto dal Committente a favore del prestatore d'opera con cadenza mensile, sulla base delle effettive giornate di lavoro prestate e rendicontate dalla Direzione Lavori, con apposita relazione dell'attività svolta.
3. Il pagamento sarà effettuato con accredito su conto corrente bancario/postale tempestivamente indicato dal collaboratore.
4. La spesa derivante dal presente contratto grava a carico del quadro economico dell'opera.

ART. 4
REGIME FISCALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Il corrispettivo di cui all'art. 3, rientra nel campo di applicazione dell'IVA.
2. Il Committente provvederà alle trattenute di Legge e al versamento dell'I.R.PE.F., nel rispetto della vigente normativa fiscale.
3. Il collaboratore si obbliga altresì ad adempiere personalmente agli obblighi, anche accessori, che la Legge pone a suo carico in relazione alla posizione fiscale.

ART. 5
RIMBORSI SPESE

1. Al di fuori del corrispettivo di cui all'art. 3, non è dovuto dal Committente alcun rimborso spese, né alcuna provvidenza per spese sostenute dal collaboratore per l'esecuzione del presente contratto.

ART. 6
OBBLIGO DEI CONTRAENTI

1. Il Committente, e per esso la Direzione dei Lavori, metterà eventualmente a disposizione del collaboratore, nei propri locali, mezzi eventualmente utili alla miglior esecuzione della prestazione richiesta, purchè nella propria disponibilità: l'eventuale utilizzo di tali mezzi dovrà effettuarsi dietro istruzioni del responsabile dell'attività di riferimento.
2. Per quanto concerne le attività oggetto del presente contratto, il collaboratore è responsabile nei confronti del Committente e di terzi nei limiti indicati dalle vigenti Leggi in materia.

ART. 7
PRIVACY

1. Tutti i dati personali, come previsto dalla Legge 675/1996, e i dati e le informazioni di carattere scientifico, tecnico, amministrativo di cui il collaboratore venga in possesso o di cui comunque venga a conoscenza nello svolgimento del presente contratto devono essere considerati strettamente riservati: pertanto il collaboratore dovrà custodire con cura tali dati e non dovrà divulgarli a terzi, se non con l'autorizzazione del Committente.
2. Il collaboratore autorizza inoltre il Committente a trattare i propri dati personali in esecuzione del presente contratto e degli obblighi fiscali e di Legge conseguenti.

ART. 8
NORME APPLICABILI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e l'articolo 409 del Codice di procedura Civile sul Lavoro Autonomo, e ogni altra vigente disposizione di Legge in materia. In particolare, in caso di inadempimento, anche se dovuto a cause di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile.

ART. 9
CONTROVERSIE

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto, non risolubili in via bonaria dalle parti sarà espletato un tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma.
2. Sarà altrimenti competente il Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro alternativo o concorrente.

ART. 10
SPESE E REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto alle spese di bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di bollo e registrazione gravano sul collaboratore.

IL PRESENTE CONTRATTO COMPOSTO DI 10 (DIECI) ARTICOLI E DELLE PREMESSE, CHE NE FANNO PARTE INTEGRANTE, VIENE REDATTO SU 4 (QUATTRO) INTERE PAGINE SIN QUI E, DOPO ATTENTA RILETTURA VIENE SOTTOSCRITTO PER APPROVAZIONE.

Roma, lì

IL COLLABORATORE
Dott. Walter Grossi

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. G. Tanzi

AI SENSI E PER EFFETTO DELL'ARTICOLO 1341, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO COLLABORATORE APPROVA ESPRESSAMENTE DOPO APPOSITA RILETTURA I SEGUENTI ARTICOLI DEL PRESENTE CONTRATTO: *Art. 1, comma 3,4,5; art. 2, comma 4 e 6; art. 4, comma 3; art. 7; art. 8; art. 9; art.10.*

IL COLLABORATORE
Dott. Walter Grossi

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. G. Tanzi